ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 10 NOVEMBRE 1977 [1]

Hellmut Stimming KG
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 90/77

Nella causa 90/77

HELLMUT STIMMING KG, con sede in Witten,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

convenuta,

LA CORTE

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che:

1 Con atto depositato il 21 luglio 1977, la ricorrente ha proposto un ricorso di danni «contro la Commissione delle Comunità europee»;

1 — Lingua processuale: il tedesco.

2 nella replica in detta causa, la ricorrente pretende «ampliare» il ricorso e dirigerlo del pari contro il Consiglio delle Comunità europee.

3 Il regolamento di procedura non consente una modifica del genere nella persona del convenuto;

4 la replica può quindi essere accettata solo come un atto nella causa fra la ricorrente e la Commissione, ma non può essere considerata come atto introduttivo di un ricorso contro il Consiglio.

LA CORTE

decide e dispone:

La replica depositata il 7 novembre 1977 non sarà notificata dal cancelliere al Consiglio delle Comunità europee.

Lussemburgo, 10 novembre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher